COMUNE DI ROVIGO

P.zza Vittorio Emanuele II - 45100 ROVIGO
suolopubblico@comune.rovigo.it;lavori.pubblici@comune.rovigo.it;
lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it

Per tramite protocollo interno

Spett.le Ufficio Gare e Appalti
SEDE

Oggetto: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
ID GARA SINTEL: 159970253
CIG 94480991F2 - CUP G17H22002650004

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ore 8:30, presso l'Ufficio Suolo Pubblico del Settore LLPP del Comune di Rovigo, sito in Piazza Vittorio Emanuele II 1, il Responsabile del Procedimento Ing. Michele Sandrin, giusta nomina con Decreto Dirigenziale n. 115 del 08/08/2022, procede in seduta riservata alla verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala, ai sensi dell'Art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al procedimento di affidamento, tramite procedura negoziata, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, dei lavori in oggetto.

PREMESSO CHE:

- in data 23/12/2022 il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, determinando la relativa graduatoria degli operatori ammessi alla gara;
- in data 30/12/2022 attraverso il portale SINTEL si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'Art. 97 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'applicazione del metodo sorteggiato - media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento - pari a 11,56%;
- non risultando esercitabile l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'Art. 97 comma 8, essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci, veniva stabilito di procedere alla verifica della prima migliore offerta pari al 12,15%, presentata dalla ***Ditta Edil Scavil s.r.l.***, con sede in Via Garibaldi 55 – 24066 Pedrengo (BG) C.F./P. IVA: 01915300162;
- con nota PEC Prot. n. 0001192 del 09/01/2023, inviata anche tramite SINTEL è stata inoltrata la richiesta alla ***Ditta Edil Scavil s.r.l.*** di presentare per iscritto, entro il termine perentorio di quindici giorni, fissato al 25/01/2023, la documentazione inerente le spiegazioni a giustifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'Art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; con nota pervenuta tramite SINTEL in data 24/01/2023, e pertanto entro il termine perentorio assegnato, la ***Ditta Edil Scavil s.r.l.*** ha presentato le giustificazioni richieste, che comprendono la seguente documentazione:
  - *i.* Relazione accompagnatoria delle giustificazioni;
  - *ii.* Scheda costo attrezzature/automezzi;
  - *iii.* Scheda costo personale;
  - *iv.* Schede giustificative;
  - *v.* Offerte fornitori;
  - *vi.* Computo metrico estimativo di raffronto.

TUTTO CIO' PREMESSO, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'Impresa, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si rileva che:

a) la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;

b) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere riportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

c) l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

d) l'Art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisa che le spiegazioni richieste possono riferirsi a:
   1. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
   2. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
   3. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

e) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

f) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;

g) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (Cons. Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

h) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'Articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento procede, quindi, all'analisi della documentazione trasmessa dalla ***Ditta Edil Scavil s.r.l.*** e, dopo attento lavoro di valutazione, **ritiene le giustificazioni prodotte sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità per i seguenti motivi**:

- risultano accompagnate da adeguata documentazione ed esaustive, esenti da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza e sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta ed adeguata esecuzione del lavori;
- dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, *per relationem*, alle giustificazioni presentate dall'impresa;
- si rileva la congruità del costo della manodopera, in particolare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle lavorazioni dell'appalto, tenuto conto dell'esperienza e della disponibilità di macchinari, attrezzature ed impianti (in gran parte ammortizzata) idonei e sufficienti per l'esecuzione in proprio della parte prevalente dell'appalto;
- i preventivi acquisiti dai propri fornitori ed allegati alla documentazione giustificativa, in tal senso con nota mail è stato comunicato alla ditta che tali preventivi nella eventuale fase esecutiva di conferma devono essere contrassegnati con il numero CIG;
- le soluzioni tecniche prescelte e le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

- per i costi del personale relativi a quelli afferenti le tabelle allegate alla documentazione richiesta 'Costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini' del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- per l'utile d'impresa praticato del 5% non è necessario approfondire la congruità.

Alla luce di quanto sopra, alle ore 12:00 il RUP termina la seduta riservata, dispone la trasmissione del presente verbale alla Commissione di Gara per gli adempimenti di competenza, per la proclamazione dell'aggiudicatario dell'appalto in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Sandrin